

Procedure e termini per immatricolazioni, iscrizioni, sospensioni, incompatibilità e trasferimenti delle carriere di specializzandi (anno accademico 2008/2009) e dottorandi (anno 2009)

Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 10 giugno 2008
(delibera n. 161)

Articolo 0 Imposta di bollo

Le istanze di immatricolazione, di sospensione e di rinuncia agli studi sono soggette ad imposta di bollo per l'importo attualmente previsto di € 14,62.

Articolo 1 Immatricolazione e iscrizione

1.1 Immatricolazione

Possano immatricolarsi ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione coloro che - al termine delle procedure concorsuali - sono risultati vincitori dei posti disponibili.

L'immatricolazione va presentata nei termini perentori e con le modalità definite di volta in volta dai bandi di concorso.

L'immatricolazione si perfeziona presentando:

1. l'attestazione di pagamento della prima rata della contribuzione (o il documento che comprovi l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione);
2. il formulario di immatricolazione;
3. i documenti richiesti dagli specifici bandi o dalle istruzioni pubblicate sul sito Internet dell'Ateneo all'atto della pubblicazione della graduatoria del concorso.

Decadono dal diritto all'ammissione al corso di studio coloro che non adempiono integralmente e nei termini prescritti alla immatricolazione.

1.2 Rinnovo iscrizione

L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il pagamento della prima rata delle tasse (o presentando il documento che comprovi l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione, salvo i dottorandi borsisti).

L'iscrizione non si perfeziona nel caso di mancato superamento della verifica o degli esami previsti al termine di ciascun anno di corso.

1.3 Termini del rinnovo iscrizione

Il periodo per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo inizia il 1° ottobre e termina il 15 dicembre 2008.

Fanno eccezione per le scuole di specializzazione mediche gli immatricolati medici negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 che rinnovano l'iscrizione, rispettivamente, entro il 30 settembre 2008 e il 30 aprile 2009.

Articolo 2 Rinuncia agli studi

Lo studente che intenda rinunciare agli studi è tenuto a:

- formalizzare la rinuncia per iscritto;
- restituire (se rilasciati) il libretto universitario, quello di tirocinio e la tessera magnetica.

Nel caso in cui la rinuncia agli studi sia presentata entro 60 giorni dalla data di immatricolazione, lo studente è tenuto - anche nel caso di richiesta dei benefici DSU - al pagamento di € 258,00 per oneri amministrativi, trattenute dalla prima rata se già pagata.

Articolo 3 Incompatibilità e facoltà di opzione tra corsi post laurea

L'iscrizione a un corso di dottorato o a una scuola di specializzazione è compatibile con l'iscrizione ad un corso di laurea, laurea specialistica o magistrale.

E' incompatibile l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato e a una scuola di specializzazione nonché tra due corsi post laurea della medesima tipologia. Gli specializzandi e i dottorandi non possono sospendere uno dei due corsi per frequentare l'altro, ad eccezione degli iscritti alla SSIS Toscana.

Le norme del presente articolo si applicano anche agli studenti che intendano iscriversi contemporaneamente a corsi di studio dell'Università di Pisa e di altri atenei.

Articolo 4 Trasferimento "in entrata" (da altro ateneo)

4.1 Richiesta di "nulla osta"

Chi intenda trasferirsi presso un corso di studio dell'Università di Pisa provenendo da un'altra Università deve presentare richiesta di "nulla osta" nel periodo 1° ottobre / 15 dicembre 2008.

Per i medici iscritti a tempo pieno alle scuole di specializzazione la richiesta deve pervenire entro il 30 giugno 2009 per gli immatricolati nell'anno accademico 2006/2007 ed entro il 20 febbraio 2009 per gli immatricolati nell'anno accademico 2007/2008.

La richiesta di "nulla osta" al trasferimento deve essere accompagnata da una dettagliata autocertificazione delle attività formative svolte nel corso di studio di provenienza. E' consigliato allegare copia del libretto universitario e, ove previsto, del libretto che registra le attività pratiche e di tirocinio.

4.2 Rilascio del "nulla osta"

L'Università di Pisa può rilasciare il "nulla osta" alle seguenti condizioni:

- a. nel limite del numero massimo di posti disponibili;
- b. in base alla delibera del competente organo didattico in merito al riconoscimento delle attività formative svolte e alla possibilità di completare proficuamente le attività previste dalla programmazione didattica dell'anno a cui si chiede l'iscrizione.

4.3 Adempimenti per il trasferimento

L'Università di Pisa comunica allo studente l'esito della richiesta di trasferimento. In caso di concessione del "nulla osta", l'interessato deve provvedere personalmente al disbrigo delle pratiche di trasferimento con l'Ateneo di provenienza.

Ricevuto dall'università di provenienza il "foglio di congedo", l'Università di Pisa comunica all'interessato le modalità e il termine entro il quale iscriversi. Oltre tale termine sarà dovuta un'indennità di € 50,00 per il perfezionamento del procedimento di trasferimento.

All'atto dell'iscrizione è dovuto il versamento della prima rata della contribuzione.

Articolo 5 Trasferimento "in uscita" (ad altro ateneo)

Chi intenda trasferirsi dall'Università di Pisa ad un'altra università deve:

- presentare la richiesta nel periodo 1° ottobre / 15 dicembre 2008. Per la domanda presentata oltre tale termine, il trasferimento può essere accolto con disposizione dirigenziale, se giustificato da gravi e comprovati motivi;
- dichiarare di avere ottenuto il "nulla osta" al trasferimento presso l'ateneo prescelto;
- riconsegnare eventuali libretti (universitari e di tirocinio) e tessera magnetica.

Articolo 6 Sospensione della carriera

È consentito chiedere la sospensione della carriera per uno dei motivi previsti dalle norme relative al corso di studio cui si è iscritti.

La richiesta scritta di sospensione deve indicare:

- la data di decorrenza della sospensione. Non è possibile chiedere la sospensione con effetto retroattivo, né chiedere la riattivazione anticipata della carriera sospesa, salvo il caso di sospensione per motivi di gravidanza e di salute e dietro presentazione di idonea certificazione medica;
- la data in cui si intende riattivare la carriera;
- la motivazione della richiesta e idonea documentazione giustificativa: in particolare occorre allegare il certificato del medico specialista indicante in caso di malattia la prognosi e in caso di gravidanza la data presunta del parto.

Nei casi diversi da gravidanza e malattia:

- la sospensione non è concessa d'ufficio, ma è accolta salvo diversa valutazione degli organi accademici competenti;
- alla richiesta deve essere allegata l'attestazione di versamento di € 258,00 per oneri amministrativi;
- la durata della sospensione può essere solo per periodi fissi di 3, 6, 9 e 12 mesi; quest'ultimo è il limite massimo di durata e il periodo fisso per la sospensione degli iscritti alla SSIS Toscana.

Nel periodo di sospensione non possono compiersi atti di carriera né può svolgersi alcuna attività formativa - pena la nullità.

Al termine del periodo di sospensione la carriera è automaticamente riattivata.

Lo studente che ha fruito della sospensione può rinnovare l'iscrizione e l'eventuale richiesta di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione, anche in deroga ai termini previsti, senza alcuna indennità.

Articolo 7 Dottorato di ricerca - Norme specifiche

7.1 Dottorando in attesa di sostenere l'esame finale

Il dottorando che è in attesa di sostenere l'esame finale è colui che non è più iscritto a un corso di dottorato, ma è in procinto di discutere la tesi finale di dottorato e:

- cessa di avere diritto alla borsa di studio di dottorato;
- continua ad avere diritto allo spazio per lavorare, all'accesso alle strutture, al trattamento di missione, alla copertura assicurativa e alla mensa;
- non è soggetto al regime di incompatibilità;
- non può richiedere la sospensione;
- non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni accademiche;
- non è tenuto al pagamento della contribuzione.

7.2 Dottorando "part-time"

Chi intenda svolgere il corso di dottorato "part-time" deve:

- formalizzare la richiesta per iscritto contestualmente all'immatricolazione o al rinnovo dell'iscrizione;
- allegare l'autorizzazione del Consiglio del corso, che preveda in particolare la durata massima per la frequenza al corso (comunque non superiore alla durata standard aumentata del 50%).

Il dottorando part-time perde il diritto alla borsa eventualmente assegnata.

7.3 Dottorando esterno

Chi intenda chiedere l'ammissione in qualità di "dottorando esterno" deve:

- formalizzare la richiesta per iscritto;
- allegare il parere favorevole dell'organo competente del corso di dottorato al quale il richiedente è iscritto.

7.4 Dottorando in cotutela

L'ammissione in qualità di "dottorando in cotutela" è possibile solo per chi è già iscritto in qualità di dottorando ad una università straniera, con la quale sia stata stipulata apposita convenzione.

Il dottorando in cotutela può godere di tutti i servizi degli altri dottorandi: si applicano in ogni caso le disposizioni previste dalla specifica convenzione.

7.5 Rinuncia o decadenza dalla borsa di dottorato

Lo studente che intenda rinunciare alla borsa di dottorato è tenuto a formalizzare la rinuncia per iscritto. La rinuncia è irrevocabile.

Articolo 8 SSIS Toscana - Norme specifiche

8.1 Classi d'iscrizione e classi in soprannumero

8.1.1 Chi partecipa al concorso di accesso alla SSIS Toscana per una pluralità di classi di abilitazione è dichiarato vincitore per una sola classe (di seguito "classe d'iscrizione"). La classe d'iscrizione verrà attribuita sulla base delle preferenze espresse in occasione dell'iscrizione al concorso, secondo quanto previsto dal relativo bando.

La classe d'iscrizione non può essere cambiata.

La rinuncia o la decadenza dalla classe d'iscrizione comporta l'esclusione dalla Scuola.

8.1.2 Gli ammessi a una classe di abilitazione possono essere iscritti come "soprannumerari" ad altre classi di abilitazione del medesimo indirizzo.

Lo studente che intenda conseguire una pluralità di abilitazioni in classi comprese nello stesso indirizzo può seguire un piano di studi con un curriculum integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri aggiuntivi per la frequenza della classe in soprannumero. In quest'ultimo caso lo studente dovrà farne richiesta scritta.

La frequenza della classe in soprannumero della quale lo studente ha richiesto il prolungamento della frequenza deve iniziare entro l'anno accademico immediatamente successivo a quello in cui lo studente ha conseguito l'abilitazione nella classe d'iscrizione.

Lo studente non può abilitarsi alle classi in soprannumero senza aver prima conseguito l'abilitazione per la classe d'iscrizione.

8.1.3 Gli ammessi a una classe di abilitazione possono essere iscritti in soprannumero ad una sola classe afferente ad un indirizzo diverso da quello della classe d'iscrizione (qui di seguito denominato "indirizzo diverso").

Lo studente potrà iniziare la frequenza della classe afferente all'indirizzo diverso solo dopo avere conseguito l'abilitazione:

1. alla classe d'iscrizione;
2. alle eventuali altre classi in soprannumero incluse nel medesimo indirizzo della classe d'iscrizione.

La frequenza della classe afferente all'indirizzo diverso deve obbligatoriamente iniziare nell'anno accademico successivo a quello in cui lo studente ha conseguito l'abilitazione in tutte le classi comprese nell'indirizzo di quella di iscrizione.

8.2 Conseguimento di abilitazioni in classi aggiuntive

Sono ammessi a presentare domanda d'iscrizione in soprannumero alla SSIS Toscana, per acquisire ulteriori abilitazioni:

- coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione all'insegnamento per una classe di abilitazione presso una SSIS italiana;
- coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso un corso abilitante attivato presso le Accademie di Belle Arti (corsi COBASLID);
- i professori già abilitati in una delle classi della tabella A del Decreto Ministeriale 39/1998, con contratto a tempo indeterminato nella Scuola Secondaria;
- i già abilitati nelle classi A075-A076, con contratto a tempo indeterminato nella Scuola Secondaria, purché in possesso di laurea o titolo equipollente previsto per l'accesso alle classi per le quali intendono fare domanda di iscrizione in soprannumero.

La procedura di accesso in soprannumero per il conseguimento di abilitazioni aggiuntive viene stabilita ogni anno con apposito decreto rettorale dell'Università di Pisa.

Il Consiglio della Scuola approva per ogni studente iscritto a classi aggiuntive un piano di studi individuale, con eventuale abbreviazione della durata del corso in relazione al riconoscimento delle attività didattiche e/o professionali svolte.

8.3 Ripetenza dell'anno di corso

Gli studenti che non concludano con esito positivo tutte le attività formative della classe d'iscrizione saranno iscritti nell'anno accademico successivo come "ripetenti".

Il principio della ripetenza si applica anche a coloro che non provvedono ad iscriversi agli anni di corso successivi al primo nonché agli iscritti a semestri aggiuntivi ai sensi dei punti 8.1.1 e 8.1.2.

Gli iscritti come ripetenti possono frequentare esclusivamente le attività formative relative all'anno di corso non concluso positivamente.

Ciascun anno di corso può essere ripetuto una sola volta, pena la decadenza dalla Scuola.

8.4 Esame di Stato

Per sostenere l'esame finale della SSIS, lo studente è tenuto al versamento anticipato di una tassa specifica stabilita nel regolamento sulla contribuzione.

Coloro che non superano l'esame di stato o che non si presentino alla sessione di Esame prevista per l'anno accademico in cui hanno concluso tutte le attività formative, possono sostenerlo soltanto entro i due anni accademici successivi alla conclusione del corso.

Decorso il termine di due anni accademici, l'allievo decade dal diritto di sostenere l'esame di stato.

Nei due anni accademici successivi alla conclusione di tutte le attività formative - ed in attesa di sostenere l'esame di stato - lo studente non deve pagare la contribuzione universitaria

8.5 Corsi di sostegno

Lo studente che si iscrive al corso di sostegno di 500 ore mantiene il diritto ad iscriversi alle classi in soprannumero una volta concluso il corso stesso.

Articolo 9 Medici specializzandi - Norme specifiche

9.1 Sospensione e assenze

La tabella di seguito riportata riassume le disposizioni del D.Lgs. n. 368/1999 in materia di sospensione della formazione per gravidanza o malattia (cosiddetti impedimenti temporanei) e di assenze per motivi personali.

SOSPENSIONE PER GRAVIDANZA E MALATTIA	ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI
---------------------------------------	------------------------------

Art. 40 comma 3	Art. 40 comma 4
<p><u>meno di 40 gg. lavorativi consecutivi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❶) la formazione non si sospende; ❷) l'assenza va recuperata di norma entro la durata normale dell'anno di corso. Le modalità sono stabilite dalla Scuola. <p><u>più di 40 gg. lavorativi consecutivi (massimo un anno):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❶) la formazione è sospesa; si eroga la sola parte fissa del contratto; ❷) l'assenza dalla formazione va recuperata con un periodo formativo di uguale durata; il contratto è erogato per intero. 	<ul style="list-style-type: none"> • massimo 30 gg. per anno accademico; • preventivamente autorizzate, salvo casi di forza maggiore; • non vanno recuperate; • non interrompono l'erogazione del contratto.

9.2 Recupero della sospensione

La durata della formazione specialistica non può essere ridotta.

Il periodo di sospensione della formazione deve essere recuperato per intero con un periodo formativo di uguale durata.

Il periodo di sospensione si recupera, di norma, al termine della durata legale della specializzazione. Pertanto, sarà differito l'esame di diploma mentre - previo assenso del Consiglio della Scuola - gli esami di profitto potranno essere sostenuti nei tempi consueti. Per questi casi lo specializzando è iscritto d'ufficio senza pagamento di tasse per il periodo corrispondente al recupero della formazione non svolta.

9.3 Mancato superamento dell'esame di profitto

Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

Quanto sopra, ai sensi dell'articolo 37.5 del D.Lgs. n. 368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel caso di *"mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione"*.

9.4 Formazione in Paesi stranieri

Gli eventuali periodi di formazione specialistica svolti in strutture sanitarie di Paesi stranieri (art. 40.6 D.Lgs. n. 368/1999) non possono avere una durata superiore a diciotto mesi.

Articolo 10 Norme finali

Le norme del presente articolato definiscono i profili amministrativi delle singole procedure e vanno lette congiuntamente con quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione studentesca per quanto riguarda il correlato regime contributivo.

Le procedure del presente testo sono subordinate alla regolarità della posizione contributiva dello studente, relativa all'ultimo anno di iscrizione e agli anni precedenti.